

REGOLAMENTO CASSASALUTEPIU'

- Art. 1 -

Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento di "CassaSalutePiù" (di seguito definita "**CASSA**"), in conformità alle disposizioni dello Statuto.

- Art. 2 -

Sono iscritti alla CASSA i soci ordinari di cui all'art. 5 dello Statuto che abbiano comunicato la propria volontà di adesione e abbiano versato la quota sociale e i contributi di cui all'art.7 dello Statuto.

La richiesta di iscrizione dei soci ordinari persone giuridiche, effettuata a firma del Legale rappresentante o di procuratore munito dei necessari poteri, deve essere corredata dei seguenti dati:

- denominazione, codice fiscale e partita IVA del socio ordinario;
- elenco dei soci beneficiari e dei soci aggregati per i quali dovranno essere erogate le prestazioni;
- copia del contratto, accordo collettivo o regolamento aziendale applicabile ai soci beneficiari e al personale in quiescenza che sia iscritto alla Cassa con la qualifica di socio ordinario.

La richiesta di iscrizione dei soci ordinari persone fisiche deve essere corredata dei seguenti dati:

- nome, cognome, codice fiscale e residenza del socio ordinario;
- elenco dei soci aggregati per i quali dovranno essere erogate le prestazioni.

La richiesta di iscrizione dei soci ordinari persone fisiche che esercitano o hanno esercitato un'attività lavorativa, anche autonoma, nell'ambito della Repubblica Italiana e in essa residenti, deve essere corredata altresì da una autocertificazione dello status di lavoratore, dipendente o autonomo, attivo o in quiescenza.

La richiesta di iscrizione, completa della documentazione di cui al precedente comma 2, se accettata dalla CASSA, comporta il versamento:

- della quota sociale;
- dei contributi per l'erogazione delle prestazioni a favore dei soci ordinari persone fisiche, dei soci beneficiari e dei soci aggregati.

L'iscrizione ha effetto dal giorno di valuta indicato nel mezzo di pagamento utilizzato per il versamento della quota sociale e dei contributi unitariamente considerato.

Il recesso dalla CASSA deve essere comunicato per iscritto a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Consiglio di Amministrazione della stessa e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè la dichiarazione di recesso sia fatta almeno tre mesi prima.

Il recesso dei soci ordinari persone giuridiche e persone fisiche ha effetto anche per i rispettivi soci beneficiari e per i soci aggregati ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

- **Art. 3** -

La CASSA, nei limiti dello Statuto e delle disposizioni assunte dai suoi organi, avrà la responsabilità della tenuta e della conservazione dei seguenti libri:

- libro dei Soci;
- libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- libro dei verbali dell'Assemblea;
- libro dei verbali del Collegio Sindacale.

La CASSA avrà altresì la responsabilità della tenuta e della conservazione di tutti i documenti contabili ed amministrativi richiesti dalla legge.

- **Art. 4** -

La misura della quota sociale è deliberata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

La quota sociale deve essere versata per il primo anno di associazione, all'atto dell'accettazione della relativa richiesta, e per ogni anno successivo contestualmente al primo versamento della contribuzione.

La quota sociale e i contributi devono essere versati mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla CASSA, entro i termini previsti al precedente comma 2 o diversamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione e comunicati per iscritto ai soci ordinari.

La CASSA può richiedere ulteriori specifiche contribuzioni per provvedere alle spese amministrative di gestione della stessa, nella misura annualmente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

La misura dei contributi richiesti dalla CASSA per l'erogazione delle prestazioni in forma diretta di cui al successivo articolo 5, ultimo comma, è stabilita annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il mancato versamento sia delle quote sociali che dei contributi determina, nei confronti dei soci ordinari e dei soci beneficiari, nonché dei soci aggregati, la decadenza dalla qualità

di associato, decorsi 30 giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dalla CASSA per il loro versamento. La CASSA procederà al recupero degli oneri sostenuti per eventuali prestazioni fornite nel periodo di non regolarità contributiva precedente alla cessazione dell'iscrizione a causa del mancato versato dei contributi.

- Art. 5 -

La CASSA eroga prestazioni di assistenza sanitaria.

La CASSA inoltre può erogare a favore dei "soci ordinari" persone fisiche, dei "soci beneficiari" e dei "soci aggregati" le prestazioni assistenziali di cui all'art.51 del T.U.I.R. nonché tutte o parte delle seguenti prestazioni:

- liquidazione di un capitale in caso di morte per qualunque causa;
- liquidazione di un capitale per infortuni professionali ed extra professionali;
- liquidazione di un capitale per invalidità permanente da malattia.

La tipologia delle prestazioni a favore dei soci beneficiari che siano lavoratori dipendenti è quella stabilita dai contratti o accordi collettivi di lavoro o regolamenti aziendali ad essi applicabili.

I soci aggregati possono ottenere l'estensione del diritto alle prestazioni dei soci beneficiari a seguito di richiesta del socio ordinario - al quale unicamente compete tale facoltà - che sia stata accettata dalla CASSA.

I soci beneficiari e i soci aggregati sono ammessi a beneficiare delle prestazioni della CASSA a seguito dell'iscrizione dei rispettivi "soci ordinari" persone giuridiche e soci ordinari persone fisiche e decadono dal diritto nel momento in cui cessa per i soci ordinari l'iscrizione alla CASSA.

Le prestazioni di cui al presente articolo possono essere erogate in forma diretta o tramite la stipulazione di polizze con imprese del Gruppo Unipol ed eventualmente con altre imprese assicurative.

- Art. 6 -

Il presente Regolamento può essere modificato o integrato con apposite delibere del Consiglio di Amministrazione.